

Allegato B delibera assemblea n° 3 del 27.01.2003

**Consorzio dei Comuni del Cassinate
per la programmazione e gestione
dei servizi sociali**

Convenzione

Art. 1

Costituzione del Consorzio e denominazione

1. I Comuni di: Acquafondata, Aquino, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Villa Santa Lucia, si costituiscono in Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini servizi atti a garantire la migliore, compatibile, qualità della vita.
2. I soggetti stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, con sede in Piedimonte San Germano.
3. La presente convenzione sostituisce la convenzione rogata dal Segretario Generale del Comune di Cassino, repertorio n. 125/96 del 31.10.1996, tra i Comuni di Aquino, Cassino, Castrocielo, Cervaro, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Santa Lucia.

Art. 2

Fini

1. Le parti stabiliscono di affidare all'organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica, la gestione di servizi sociali, in particolare i servizi alla persona.
2. Al nuovo organismo è, altresì, possibile con formale provvedimento da parte dell'Assemblea consortile, previa intesa con il Consiglio di Amministrazione, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie.
3. Il Consorzio deve, pertanto, provvedere a progettare e programmare, d'intesa con la Regione, la Provincia e l'Azienda Usl, le attività di cui al comma precedente per la loro gestione diretta, ovvero mediante convenzioni e affidamenti a soggetti operanti nel campo de[l]l'associazionismo e della cooperazione sociale.
4. Il Consorzio ispirandosi a principi di solidarietà e sussidiarietà e non essendo contemplati altri fini al di fuori della programmazione e gestione dei servizi sociali, conferisce ai membri dell'organo esecutivo esclusivamente un rimborso mensile forfettario di € 300,00 (trecento Euro) e abolisce ogni altra indennità prevista dalla Legge, anche per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e/o delle Commissioni.

Art. 3

Durata

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Convenuto detto termine, la durata del consorzio si intende automaticamente prorogata di ulteriori dieci anni e così di seguito, salvo che due anni prima della scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Art. 4

Recesso

1. Prima della scadenza dell'accordo associativo. e comunque decorso un periodo pari ad almeno due anni, ciascun ente può recedere, previa presentazione di apposita istanza diretta al Presidente del Consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
2. La data di decorrenza del recesso ed avrà effetto dal 1 ° gennaio dell' anno successivo quello di acquisizione della comunicazione di recesso al protocollo del Consorzio.
3. L'Ente che recede resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale si verifica il recesso. L'Ente resta, inoltre, vincolato alle obbligazioni con effetti permanenti, comprese quelle derivanti dalla cessazione di cui al successivo art. 13, comma primo.
4. Il recesso di ciascun ente richiederà di adottare le necessarie modifiche alla presente convenzione.

Art. 5

Ammissione nuovi enti locali

1. E' consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio, dopo la sua istituzione, ferma restando l'esigenza dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata in forma consortile.
2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali comporta la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art- 6, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6 .

Nomina e competenza degli organi consortili

1. L'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali, debbono possedere una particolare competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti e/o per uffici pubblici e/o privati ricoperti.
 - b. All'elezione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente dell'Assemblea, in via surrogatoria qualora l'Assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di legge secondo le modalità procedurali previste dal D.L. 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
 - c. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'art. 9 dello Statuto. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'art. 13 dello Statuto.

2. Il Presidente del Consorzio, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti o aziende.
3. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico.
4. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

Art 7

Trasmissione atti agli enti consorziati

1. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.

Art 8

Consultazione e informazione

1. L'Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli enti aderenti al consorzio, ove, in relazione a questioni di rilevante importanza o gravità, inerenti l'attività del consorzio, ne facciano richiesta i componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo dei rappresentanti.
2. Il parere deve essere espresso nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali lo stesso si considera espresso e comunicato.

Art. 9

Garanzie

1. La gestione associata deve caratterizzarsi in modo da assicurare la migliore tutela possibile degli interessi rappresentati da tutti gli enti aderenti al consorzio.
2. Ciascun Ente aderente può proporre direttamente al Consiglio di Amministrazione questioni inerenti l'attività consortile.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 10

Oneri finanziari

1. Gli Enti aderenti al consorzio debbono provvedere al pagamento dei rispettivi oneri finanziari entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. Il Direttore, decorso infruttuosamente detto termine deve, previa diffida, chiedere al Difensore Civico Regionale la nomina del Commissario "ad actus" per l'emissione del mandato d'ufficio a carico dell'ente inadempiente, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi, commisurati al tasso ufficiale di sconto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, per la riscossione delle quote di contributo dovute dagli enti aderenti al consorzio, può avvalersi della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n.131.

Art. 11

Partecipazione popolare e diritto di accesso

1. Al consorzio si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione e il diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il consorzio può attivare, con le modalità previste dallo Statuto, forme di collaborazione con associazioni di volontariato.

Art. 12

Cessazione del consorzio

1. Il consorzio si estingue nel caso di recesso che coinvolga il 50% degli enti aderenti

Art. 13

Arbitrato

1. Gli eventuali conflitti fra gli enti associati e il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio stesso o in tema d'interpretazione della presente convenzione, sono demandati ad un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.
2. Il Collegio arbitrale è presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

Art. 14

Criteri di valutazione dei conferimenti in natura

1. I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli soci aderenti.
2. I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. La presente convenzione sostituisce la convenzione rogata dal Segretario Generale del Comune di Cassino, repertorio n. 125/96 del 31.10.1996.
2. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente deve essere registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

FINE

N.B.: La presente bozza di convenzione è stata sottoscritta da tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti al Consorzio, e dalla Assemblea dello stesso ente consortile.